



Allegato alla D.G.C. n.94 del 30.12.2020

DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE E
RICERCA SOCIALE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma (d'ora in avanti, per brevità, "Università"), con sede in via Salaria n. 113, 00198 Roma, P.IVA 02133771002, in persona del legale rappresentante pro tempore prof. Alberto MARINELLI, Direttore del Dipartimento (in prosieguo denominato "Dipartimento");

E

l'Ente: Comune di Ventotene (nel seguito denominata "Ente") con sede e domicilio fiscale in Ventotene (LT), P. IVA 00145130597 rappresentata dal rappresentante legale, dott. Gerardo SANTOMAURO;

PREMESSO

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata a:
 - o effettuare ricerche nel settore dei comportamenti sociali della comunità locale con particolare riguardo al "disagio" conseguente alla vita sulle isole o nelle cosiddette "aree interne" del Paese;
 - o effettuare ricerche nel campo della memoria collettiva e nazionale, con particolare riferimento al tema del confino politico in tutte le epoche;
 - o formulare progetti di comunicazione sia interna che esterna ed istituzionale rivolti ad amministrazioni pubbliche e locali site nelle cosiddette "aree interne" del Paese;
 - o formulare progetti di marketing territoriale e marketing turistico che riguardino in particolare il potenziale attrattivo delle cosiddette "aree interne" del Paese;
 - o costruire partnership per la realizzazione di progetti finanziabili a livello nazionale, europeo e internazionale sui temi del marketing territoriale e de marketing turistico;
 - o partecipare a "Tavoli" di consultazione composti da Referenti di Università, Centri Ricerca e Centri studi e Fondazioni;
 - o sviluppare altre iniziative che si riterranno comunemente interessate dalle parti.
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

- o i comportamenti sociali della comunità locale: la vita sulle isole comporta periodi contenuti di intensità sociale (turisti, spettacoli, convegni, ecc..) e periodi più lunghi di grande solitudine e con condizioni del mare che limitano il raggiungimento della costa; ciò provoca comportamenti sociali particolari (comunità o conflitto sociale) e comportamenti individuali anomali (suicidi, depressione, ecc.);
- o il confino politico in tutte le epoche: le isole sono state sempre utilizzate come luogo di Confino dalle epoche più remote, ma sono diventate anche simbolo per pretendere la libertà e, a volte, laboratori politici; a Ventotene il Confino fascista ha prodotto il Manifesto e i presupposti per la formulazione della Costituzione.
- o la comunicazione sia interna che esterna ed istituzionale rivolti ad amministrazioni pubbliche e locali site nelle cosiddette "aree interne" del Paese: Ventotene sta mirando ad attirare turismo in quanto luogo della Memoria e simbolo dell'Europa; in questo contesto, si rendono necessarie azioni quali il recupero del Carcere di Santo Stefano;
- o il marketing territoriale e turistico che riguardino in particolare il potenziale attrattivo delle cosiddette "aree interne" del Paese: in relazione al ruolo che Ventotene riveste a livello Europeo come luogo dove è stato concepito e redatto il Manifesto di Ventotene "per un'Europa libera e unita" e in conseguenza della Legge Regionale del 12 agosto 2020 che la identifica come luogo della Memoria-capitale d'Europa, Ventotene necessita di un piano di Marketing che attragga un target turistico di qualità interessato alla storia dell'Europa e alle politiche ambientali.

Art. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta in condizione di reciprocità.

Art. 4

Le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento da approvare da parte dell'Ente e dell'Ente da approvare da parte del Dipartimento:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- corsi di formazione ed alta formazione legati ai temi di ricerca identificati nel precedente Art.2;
- tirocini formativi e/o professionali a favore degli studenti del Dipartimento;
- pubblicazioni volte a una rendicontazione scientifica delle attività svolte.

Art. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale: prof. Christian RUGGIERO
- per il Comune di Ventotene: il dott. Renato DI GREGORIO, responsabile Progetto Europa del Comune di Ventotene

Art. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi attuativi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo, eventualmente anche con linee di sviluppo di aree di ricerca a titolo oneroso.

Art. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Ogni anno e alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con PEC.

Art. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 3284/2017.

Art. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli

obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cassino (FR).

Art. 14

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della parte richiedente

Art. 15

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Li

Il Comune di Ventotene
Ricerca Sociale
dott. Gerardo SANTOMAURO

Dipartimento Comunicazione e
prof. Alberto MARINELLI